I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2716/75 DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'impliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 475/75 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, con regolamento (CEE) n. 475/75 del Consiglio, del 27 febbraio 1975, relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2638/75 (3), sono stati fissati nuovi tassi rappresentativi per la sterlina irlandese e la sterlina inglese; che detti tassi entreranno in vigore in linea di massima il 27 ottobre 1975, salvo nel settore dei cereali, nel quale la data di entrata in vigore è stata ritardata al 1° luglio 1976 per il frumento tenero e al 3 novembre 1975 per gli altri prodotti, nonché nel settore delle carni bovine, nel quale essa è stata rinviata al 5 gennaio 1976;

considerando che nel settore dei cereali e della carne bovina è stata prevista un'applicazione differenziata dei tassi rappresentativi riguardanti la sterlina irlandese ed inglese; che, pertanto, è possibile che lo scarto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 sia raggiunto solo nei confronti dei tassi applicabili a decorrere dal 27 ottobre 1975; che per motivi pratici e di uniformità nel calcolo degli importi compensativi monetari, è opportuno prevedere che gli importi compensativi monetari siano modificati per tutti i settori se lo scarto di cui all'articolo 3 del predetto regolamento è raggiunto nei confronti dei tassi applicabili a partire da tale data;

considerando che l'applicazione dei nuovi tassi si traduce in importi compensativi monetari i cui tassi di calcolo non presentano scarti sensibili; che, in tali condizioni, l'assenza di importi compensativi non rischia di creare perturbazioni negli scambi dei prodotti agricoli in causa tra il Regno Unito e l'Irlanda; che è pertanto possibile disporre che tra questi due Stati membri non venga riscosso né concesso alcun importo compensativo monetario; che tale misura è tuttavia applicabile soltanto a decorrere dalle date di applicazione dei tassi in questione; che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per il vino, i cereali, le carni suine, il pollame e le uova, lo zucchero, il latte e i prodotti lattiero-caseari e le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1380/75 è completato dai seguenti commi:

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 28.
(3) GU n. L 269 del 18. 10. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 37.

«Durante il periodo di applicazione di tassi differenziati secondo i prodotti per la sterlina irlandese e la sterlina inglese, una modifica degli importi compensativi monetari ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71, risultante dai nuovi tassi rappresentativi applicabili a decorrere dal 27 ottobre 1975 che figurano nel regolamento (CEE) n. 475/75, induce una modifica degli importi compensativi monetari applicabili a tutti i prodotti in funzione degli scarti constatati per il tasso applicabile a ciascuno di essi.

Gli importi compensativi monetari non sono modificati se lo scarto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 è raggiunto soltanto in riferimento ai tassi rappresentativi per la sterlina irlandese e la sterlina inglese, applicabili prima del 27 ottobre 1975».

Articolo 2

All'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1380/75 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Negli scambi tra l'Irlanda e il Regno Unito non è concesso o riscosso alcun importo compensativo monetario.

I due Stati membri adottano le misure necessarie perché l'importo compensativo monetario venga riscosso in tutti i casi nei quali il prodotto non è immesso al consumo nell'altro Stato membro.

Tuttavia, il disposto dei commi precedenti si applica soltanto a decorrere:

— dal 3 novembre 1975 per i prodotti del settore dei cereali e delle uova e pollame,

— dal 5 gennaio 1976 per i prodotti del settore delle carni bovine,

— dal 1° luglio 1976 per il frumento tenero nonché per i prodotti il cui importo compensativo monetario deriva da quello del frumento tenero e che sono indicati nel regolamento che fissa gli importi compensativi monetari».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione